

Scarico in facciata: si accende il dibattito

A cura della Redazione - L.D.

Venerdì 11 Gennaio 2013 00:00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Gennaio 2013 11:38



SCARICO IN FACCIATA: SI ACCENDE IL DIBATTITO

Riportiamo [comunicato stampa](#) di Assocamini e Assofumi in merito all'art. 34 comma 53 che prevede lo scarico a parete per apparecchi a condensazione

La modifica normativa introdotta dalla legge di conversione del d.l. 18/10/2012 n. 179 (l. 17/12/2012, n. 221), all'art. 34, comma 53, ha profondamente inciso sul comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. N. 412/1993, **con un'apparente apertura agli scarichi a parete**, andando in tal modo a toccare aspetti attinenti alla normativa igienico-sanitaria.

La legge contenente "Ulteriori misure per la crescita del Paese", collegata ad alcune misure dirisparmio energetico è di fatto inapplicabile per gli scarichi a parete asserviti alle caldaie a

condensazione e dimostra come le buone intenzioni del Parlamento, negli ultimi giorni di lavori della sedicesima legislatura, nell'impossibilità di effettuare analisi dettagliate, siano state tradite da un'idea retrograda che ci riporterebbe nel medioevo delle regole, contro ogni concetto di modernità. Nessuna strada è spianata in questa direzione.

Nessuna deroga è applicabile nel caso di apparecchi per il riscaldamento a gas familiare, neppure per quelli appartenenti alla classe di NOx meno inquinante. Infatti, la formulazione dell'articolo di legge restringe ai soli apparecchi a condensazione di tipo B l'eventuale scarico a parete. Anche in questi casi limitati, ogni fuga in avanti può essere certamente contrastata a livello regionale, provinciale e comunale appellandosi alle norme prevalenti che tutelano la salute pubblica.

Sono stati scritti centinaia di trattati per la corretta evacuazione dei fumi a tetto indicando precise regole per evitare il loro ristagno e quindi l'inquinamento a terra.

Ora si sarebbe voluto cancellare con un colpo di spugna, che stupisce per la temerarietà, ogni applicazione dell'ingegneria praticando un semplice buco nel muro e facendo sporgere un volgare pezzo di tubo dalla casa: un oltraggio a ogni ragionamento scientifico nel nome di una presunta semplificazione. Si possono facilmente immaginare le infinite liti condominiali che certamente si instaurerebbero tra vicini minando alla radice ogni rapporto di buon vicinato e gli esiti devastanti dell'applicazione di tale

"metodica" con pinnacoli fumanti e condensato gocciolante su capitelli corinzi e statue marmoree.

La formulazione dell'art. 34, comma 53 ha colto di sorpresa anche il Comitato Italiano Gas cui si deve la revisione della norma tecnica 7129 e la disciplina delle installazioni. Assofumi e Assocamini cecedItalia Associazione Nazionale Produttori di Apparecchi Domestici e Professionali rimarcano che ogni regola sulle canne fumarie deve essere riportata in ambito CIG dove le diverse filiere industriali discutono e condividono le migliori soluzioni tecniche. Si è fermamente contrari ad iniziative parlamentari che entrando a gamba tesa vanificano ogni sforzo di lavoro congiunto di tutte le imprese interessate.

Anche nei casi di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato e di trasformazioni da centralizzato ad autonomo un camino non risanato è fonte certa di inquinamento: è quindi un dovere civico metterci mano per la propria e, soprattutto, l'altrui salute. Va aggiunto che il costo globale del risanamento del camino è di gran lunga inferiore a quello della trasformazione.

Sempre deve essere coinvolto il progettista per l'ottimizzazione dell'impianto e cioè, nel nostro caso, della caldaia e del camino. Le semplificazioni e le soluzioni arrangiate costituiscono un vero e proprio rischio per l'utente finale. Non può essere invocata l'efficienza energetica quale soluzione ottimale per ogni applicazione. Il ventaglio di opzioni tecniche e scelte tecnologiche è molto ampio. Le forzature e le interpretazioni unilaterali sono, in principio, sbagliate.